

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 13/03/2020

FATTO

Parte ricorrente chiede la restituzione delle **commissioni finanziarie** e degli **oneri assicurativi non goduti** in conseguenza dell'estinzione anticipata di un **prestito personale** concluso con l'intermediario resistente.

La posizione è stata estinta anticipatamente in data **21.07.2014**.

Tale rimborso deve essere disposto in applicazione del criterio *pro rata temporis* per un **totale di € 651,96**.

Il Ricorrente chiede inoltre il rimborso di € 20,00 oltre Iva, a titolo di spese di consulenza sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario replica con controdeduzioni affermando che:

- In data 3.11.2011, la ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario il contratto di finanziamento per prestito personale n. XXX, del complessivo importo di € 14.329,81.
- La ricorrente accettava tutte le clausole elencate nelle "condizioni generali" ed in particolare l'art. 3 rubricato "coperture assicurative facoltative". In tale occasione, la cliente ha aderito alla **convenzione assicurativa "XXX"** ed alla **copertura assicurativa "XXXX"**. La posizione è stata estinta anticipatamente in data **21.07.2014**.
- Quanto alla copertura assicurativa "XXX", le Condizioni di assicurazione prevedevano, in merito alla durata del programma assicurativo, che *"la copertura assicurativa rimane in vigore per il numero di mensilità indicate nel Modulo di adesione al programma assicurativo con un minimo di 1 mese ed un massimo di 120 mesi a condizione che il premio corrispondente risulti pagato. Il programma assicurativo cessa in*

ogni caso in ipotesi di decesso dell'assicurato e di esercizio del diritto di recesso da parte dell'assicurato";

- In merito alla copertura assicurativa "XXXX", le condizioni di assicurazione prevedono che *"in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all'art. rubricato **recesso dalla polizza**, scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'assicurato, così come comunicato dal contraente. Il premio di polizza viene anticipato dal contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dal contraente all'assicurato"*

- Nessuna richiesta di rimborso alle compagnie assicurative e/o alla convenuta risultano pervenute da parte ricorrente prima della richiesta del 7.3.2019.

- L'intermediario, a seguito della ricezione del suddetto reclamo, ha riscontrato l'istanza in esso contenuta ed ha rinviato alle compagnie assicurative la valutazione sull'eventuale indennizzo delle coperture assicurative.

- Entrambe le compagnie hanno rifiutato la domanda di rimborso in quanto non residua alcuna frazione di premio assicurativo non fruita. Infatti, le garanzie previste dalle suddette polizze sono rimaste in essere fino al 15.11.2016 e, quindi, al verificarsi di uno dei casi previsti, la ricorrente avrebbe potuto richiederne la relativa attivazione.

- In merito all'istanza di rimborso dei premi assicurativi, evidenzia che le condizioni generali di assicurazione relative ai programmi assicurativi XXX e n. XXXX disciplinano il recesso dalla polizza rispettivamente agli art. 5 e 11. In particolare, nella prima polizza è previsto che *"l'assicurato ha diritto di recedere dal programma assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r indirizzata all'assicuratore presso la Contraente, entro 30 gg dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all'art. 3). [..] Sarà restituito all'assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 gg. dal ricevimento di comunicazione di recesso da parte dell'assicurato".* Nella seconda polizza, invece, è stabilito che *"qualora la polizza preveda una durata superiore ai cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio avrà facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 60 gg inviando al contraente o, nel solo caso in cui l'assicurato non sia più cliente del contraente direttamente ad Europ Assistance, lettera raccomandata a/r con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata".*

- I suddetti programmi assicurativi rientrano nella categoria delle polizze cosiddette "non connesse" e, pertanto, non coprono i rischi funzionali all'operazione di finanziamento. Di conseguenza, l'estinzione del rapporto non determina la cessazione del rischio e, quindi, il venir meno del servizio accessorio.

- Per le suddette coperture assicurative si applica l'art.1899 c.1 C.C, che prevede la possibilità di recedere dal contratto, se lo stesso ha durata superiore ai 5 anni, trascorso il quinquennio, mediante preavviso di 60 gg. e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

- In merito all'assenza del legame di connessione funzionale fra le polizze ed il finanziamento richiama il consolidato orientamento dell'arbitro che ha sancito che, in tali casi, gli oneri assicurativi non possono esser oggetto di "riduzione" ai sensi dell'art. 125 sexies Tub.

- Al caso in oggetto, non possono essere applicati né l'accordo Abi – Ania del 22.10.2008 né dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010, che si riferiscono alle polizze connesse.

- Anche a volere concedere un rimborso oltre i termini previsti dalle condizioni generali di assicurazione, fa presente che alla data di richiesta di rimborso non risultava per le due polizze alcuna quota di premio non goduta essendo le stesse rimaste in essere e attive fino alla naturale scadenza (novembre 2016).

- Con riferimento alla richiesta di rimborso della **commissione finanziaria**, precisa che è compresa fra gli indicatori di costo per il calcolo del Taeg e rappresenta un onere non collegato alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, maturando all'atto di perfezionamento del contratto. Di conseguenza, non è suscettibile di rimborso.
 - L'istanza di rimborso delle **spese di assistenza professionale** non può essere accolta tenuto conto del carattere stragiudiziale della controversia, che non prevede alcun obbligo al riguardo. Ne consegue, quindi, che la decisione di avvalersi di un procuratore è stata una libera scelta della ricorrente.
- Il resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il Collegio rileva come sia collegata al finanziamento solo una delle due polizze per le quali si richiede il rimborso di estinzione anticipata.

I Collegi ABF, con riferimento alla rilevanza delle polizze assicurative abbinate al finanziamento in sede di calcolo del TEG, in merito alla qualificazione della polizza ibrida denominata "XXX" come connessa al finanziamento, hanno valorizzato la decisione del Collegio di coordinamento n. 250/2018. In tale decisione la polizza "XXX" è stata ritenuta connessa al finanziamento, non essendo stati ravvisati dal Collegio elementi idonei a superare la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza.

Dunque, secondo l'uniforme orientamento dei Collegi, la polizza "XXX" deve ritenersi connessa al finanziamento e quindi inclusa nel TEG. Resta ferma peraltro la possibilità di giungere a diversa conclusione nel caso in cui la polizza oggetto di controversia, benché ugualmente denominata, presenti degli elementi di diversità rispetto a quella esaminata dal Collegio di coordinamento, tali da giustificare il superamento della presunzione iuris tantum di collegamento.

Ma non è questo il caso di specie.

Tenuto conto di tale orientamento, in casi analoghi a quello da decidere i Collegi ABF si sono orientati nel senso di riconoscere il diritto del consumatore al rimborso del premio non goduto.

Il Collegio dunque ritiene sussistere il diritto al rimborso della prima polizza, secondo il criterio pro rata temporis e la ricorrente ha dunque diritto alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	33	rate residue	27	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
commissione finanziaria				128,81	57,96		57,96
Polizza Lifestyle				720,00	324,00		324,00
Totale							381,96

L'importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente (**€ 651,96**), in quanto la stessa ha applicato il *pro rata temporis* anche alla polizza **non** connessa al finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 381,96 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA